



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------|---|
| Registro Unico | 336 / 2020 | Area | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
|-----------------------|------------|-------------|---|

OGGETTO: **SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA: PROROGA TECNICA.**

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. 93 del 22.01.2018 con la quale è stato affidato, per due anni, al costituendo R.T.I. INSER Spa (mandataria), con sede in Viale Adriano Olivetti, 36 - 38122 Trento, p.iva 01628540229 e Mec.Vis S.r.l (mandante), con sede in Via Filos n. 19 - 38015 Lavis (TN), p.iva 02459210221 il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Bassano del Grappa;

Considerato che è stata avviata un'indagine di mercato per l'affidamento del servizio in oggetto, ma la procedura non è stata ancora completata e necessita, pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio, avvalersi dell'istituto della proroga tecnica;

Visti:

- il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC n. AG 33/2013 del 16 maggio 2013 in riferimento all'istituto della "proroga tecnica" nel quale si precisa che *"l'Autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa ..., restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente ... Fermo restando che ogni decisione di merito compete all'amministrazione istante, ove quest'ultima optasse per una proroga tecnica, la stessa dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura - che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga - ed avviare l'esecuzione da parte del/i nuovo/i aggiudicatario/i, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e previa motivata e documentata istruttoria in tal senso"*;
- l'articolo 1 comma 3 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 nel quale si afferma che *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

Ritenuto necessario, pertanto, avvalersi dell'istituto della proroga tecnica fino al 31.05.2020, nelle more dell'espletamento del nuovo procedimento di gara, precisando che:

- trattasi di un caso eccezionale presentatosi per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione;
- vi è l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente;
- la proroga tecnica avrà la durata del tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura ed avviare l'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario;
- la nuova procedura di affidamento del servizio è già stata avviata e si prevede l'affidamento del servizio verosimilmente per l'inizio di giugno 2020;
- il contratto conseguente alla proroga tecnica avrà durata e misura strettamente necessaria;

Visto che, come risulta da verifica effettuata in data odierna, per la tipologia di prestazione in oggetto non è presente alcuna Convenzione Consip attiva né alcun Bando sul Me.Pa;

Precisato che, trattandosi di mera proroga tecnica, non sono stati acquisiti nuovi C.I.G. in conformità a quanto indicato nel sito dell'ANAC;

Rilevato che, in base alla natura della prestazione in oggetto, non si rilevano rischi interferenziali ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Visti:

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003 e s.m.i.;
- il decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 08.08.2019 con il quale:
 - è stato confermato, convalidato e prorogato l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
 - sono state definite le funzioni vicarie in caso di assenza dei singoli dirigenti; confermato dal decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30.12.2019;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 21/07/1998 e s.m.i.;
- l'art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai sensi della Legge 241/1990;
2. di avvalersi dell'istituto della proroga tecnica, per il periodo fino al 31.05.2020, del contratto in essere con il costituendo R.T.I. INSER Spa (mandataria), con sede in Viale Adriano Olivetti, 36 - 38122 Trento, p.iva 01628540229 e Mec.Vis S.r.l (mandante), con sede in Via Filos n. 19 - 38015 Lavis (TN), p.iva 02459210221, per garantire la continuità del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Bassano del Grappa precisando che:
 - trattasi di un caso eccezionale presentatosi per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione;
 - vi è l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente;
 - la proroga tecnica avrà la durata del tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura ed avviare l'esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario;
 - la nuova procedura di affidamento del servizio è già stata avviata e si prevede l'affidamento del servizio verosimilmente per l'inizio di giugno 2020;
 - il contratto conseguente alla proroga tecnica avrà durata e misura strettamente necessaria;

3. di dare atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico del Comune.

Firmato digitalmente il 27/02/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.